



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI – IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8839 dd. 5 novembre 2024 – procedimento PAUR: nella conferenza di servizi deve tenersi conto delle posizioni prevalenti e la motivazione deve dar conto della valutazione operata – impianti FER: la previsione di aree non idonee non comporta come effetto automatico, che tutte le altre aree siano idonee ex se – la valutazione di idoneità va fatta in concreto e tenendo conto di tutti i pareri espressi

La vicenda riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad opera di società attiva nel settore delle energie rinnovabili, per il quale la Provincia aveva espresso giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, all'esito del procedimento PAUR ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006. In particolare, la decisione negativa era giunta all'esito dell'espressione di una serie di pareri negativi da parte di diverse autorità portatrici di interessi sensibili nell'ambito dell'apposita conferenza di servizi.

La sentenza chiarisce che la determinazione finale negativa di compatibilità ambientale della Provincia è stata assunta all'esito di apposita conferenza di servizi, ossia di un istituto di semplificazione procedimentale per il quale la legge n. 241 del 1990 prevede che la decisione si formi "sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti" (art. 14-ter, comma 7). Ne consegue che la regola prevista, a differenza dall'unanimità, ossia da un criterio maggioritario rigido, che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, è invece incardinata su un modulo flessibile, che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza. In questo contesto, occorre ricercare nella motivazione, le ragioni che hanno indotto l'autorità procedente ad assumere la determinazione finale. Nella fattispecie, secondo il Giudice il progetto è stato oggetto, proprio nel corso della conferenza, di numerosi pareri negativi provenienti dai diversi enti coinvolti nel procedimento, portatori di interessi sensibili e rilevanti, messi in evidenza, attentamente esaminati e, alla fine, coerentemente fatti propri dalla Provincia. Sul punto la sentenza richiama il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa per cui "La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali svolte dalla parte, ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, reputando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2021 n. 5018).

La sentenza chiarisce, inoltre, che attraverso il sistema delineato in materia di impianti FER (in particolare le relative Linee guida), può dirsi trovato un punto di equilibrio tra valori costituzionali (ed eurounitari) potenzialmente antagonisti, ponendo, da un lato, le basi affinché tutto il territorio nazionale possa contribuire all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, senza tollerare esclusioni pregiudiziali di determinate aree, e, dall'altro, cercando di evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio. Da questo quadro normativo, volto alla semplificazione, non può conseguire, però, che la previsione di aree non idonee comporti come effetto automatico, che tutte le altre aree siano idonee ex se, escludendo qualsiasi valutazione dell'Amministrazione. Di conseguenza nel momento in cui l'Amministrazione neghi l'installazione dell'impianto in una "area idonea", risultante per sottrazione dalle aree non idonee delle linee guida, il provvedimento negativo è legittimo ove sorretto da una adeguata motivazione sul punto.

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato riconosce che è stata correttamente svolta la valutazione, nell'ambito della conferenza di servizi appositamente indetta, di tutta una serie di pareri analitici e circostanziati di segno negativo rispetto alla realizzazione del progetto, ragionevolmente ponderati secondo il metodo del giudizio di prevalenza dall'Amministrazione procedente, la quale li ha posti alla base della sua autonoma valutazione finale di non compatibilità ambientale motivando sul punto.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202109942&nomeFile=202408839_11.html&subDir=Provvedimenti